



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI

**n. 1 (una) Piattaforma Ecografica per implementare l'attività
di ricerca prevista dal Progetto *L'ecografia cutanea nella
sclerosi sistemica***

Oggetto: G037_2022 Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per l'acquisto di n. 1 (una) Piattaforma Ecografica per implementare l'attività di ricerca prevista dal Progetto "L'ecografia cutanea nella sclerosi sistemica" del quale è Responsabile il prof. Marco Matucci Cerinic, per un importo a base di gara di €65.500,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 9339982CF6

CUP: B16C18001380001; B15F21003390007; B19J21023100007

Stazione appaltante: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

RUP: Dott.ssa Raffaella Rita De Angelis, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Firenze

DEC: Prof. Marco Matucci Cerinic, Professore ordinario afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Firenze



Art. 1 Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto l'acquisto di n. 1 Piattaforma Ecografica per l'implementazione dell'attività di ricerca del Progetto "L'ecografia cutanea nella sclerosi sistemica", le cui caratteristiche tecniche minime richieste sono le seguenti:

Ecografo top di gamma equipaggiato con:

1. **Sonda lineare LA4-18** Multifrequenza con capacità di ottenere un focus < 0.5.mm.
 - Su questa sonda deve essere prevista l'applicazione di programma per elaborazione elastografica (shear wave) per la misurazione dell'elasticità della cute sclerodermica- questo tipo di sonda permetterà di misurare la elasticità della cute per definire il grado di avanzamento della fibrosi a carico del derma-ipoderma. Questa misura è fondamentale per determinare l'elasticità-rigidità tissutale che sarà riportata in una mappa colorimetrica convenzionale. La frequenza della sonda lineare ad alta frequenza dovrà essere da 4 a 14 mhz.
 - Tale sonda dovrà avere inoltre la capacità di misurare l'ecogenicità dei tessuti analizzati a livello del derma-ipoderma.
2. **Software di gestione**, acquisizione e analisi.
3. **Sonda tipo hockey stick** ad altissima frequenza da 4 a 22 Mhz per analisi dettagliata dei vari settori cutanei, in particolare del derma e dell'ipoderma. Tale sonda dovrà permettere una valutazione dello spessore dei singoli settori nonché permettere una dettagliata visione delle caratteristiche del derma ipoderma
4. **Sistema ecodoppler** per la misurazione dettagliata del flusso sanguigno ed in particolare per la valutazione del flusso sanguigno delle arterie digitali nonché del flusso microvascolare sia del derma che dell'ipoderma.

Art. 2 Garanzie sui beni forniti, interventi in garanzia e marcatura "CE"

2.1 Garanzie

Il sistema dovrà essere garantito per un minimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della verifica di conformità.

La garanzia sui beni forniti, che dovrà coprire i costi dei componenti, dei software, della manodopera e gli eventuali costi di trasferta per i tecnici riparatori decorre dal giorno successivo a quello dell'esito positivo della verifica di conformità di cui all'art 7.2 del presente Capitolato.



Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

2.2 Certificazione “CE”

Le forniture dovranno essere munite della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e successive modifiche ed integrazioni.

2.3 Servizio di Assistenza. Interventi in garanzia e fuori garanzia.

Gli interventi richiesti durante il periodo di garanzia dovranno essere prestati **On Site** entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiamata.

Il fornitore dovrà garantire la sostituzione della parte difettosa con componenti equivalenti o migliorativi.

Art. 3 Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

3.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla procedura negoziata gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti.

Art. 4 Luoghi, termine di consegna, installazione e modalità di resa

4.1 – Luogo di consegna della fornitura oggetto della gara.

Il sistema dovrà essere consegnato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Unità di Reumatologia, via delle Oblate, 4 – 50139 - Firenze. Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all’atto della consegna ecc.). Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

4.2 – Termine di consegna ed installazione



La fornitura, in totale conformità a quanto previsto all'articolo 2 del presente Capitolato, dovrà essere consegnata e installata nei locali indicati al precedente comma 3.1, **entro 15 giorni**, decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

È prevista l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 8 co.1 della L. 120/2020.

Il giorno di consegna dovrà essere preventivamente concordato con il RUP della fornitura.

4.3 – Modalità di consegna

Sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, eventuali oneri doganali, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti del bene consegnato, non rilevati all'atto della consegna.

Art. 5 Importo a base di gara e criterio di aggiudicazione

6.1 Importo

L'importo a base di gara è pari a 65.500,00 I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari per l'esecuzione del contratto a regola d'arte.

Art. 6 Obblighi dell'Aggiudicatario

6.1 Obblighi generali

L'aggiudicatario si obbliga a garantire la fornitura a perfetta regola d'arte ed in toto rispondente alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato.

6.2 Obblighi in fase di consegna

L'aggiudicatario si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto, a rilasciare la documentazione elencata nel seguito:

- ✓ bolle di consegna;
- ✓ certificati di omologazione "CE";
- ✓ schede tecniche e *dépliant* illustrativi;



- ✓ manuali di istruzione in versione “CD”, oppure “DVD” oppure cartacea o rilasciate tramite link online;
- ✓ manuale d'uso

Art. 7 Penali per ritardata consegna e correlate penali. Regolare esecuzione.

7.1 Ritardi nella consegna della fornitura

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

Qualora si registrassero ritardi rispetto a quanto stabilito all'art. 5.2 del presente capitolato verrà applicata una penale pari allo 0,1 ‰ (zero virgola uno per mille) dell'intero importo contrattuale (al netto dell'I.V.A.) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva.

7.2 Verifica di regolare esecuzione.

La stazione appaltante effettuerà la verifica di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016.

Art.8 Aggiudicazione, Cauzione e Stipula del contratto

L'aggiudicazione al miglior offerente diverrà definitiva dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle verifiche di legge circa le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e



dei requisiti speciali rese dall'affidatario in sede di remissione di offerta. La stipula del contratto con l'aggiudicatario avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016.

La stipula del contratto previa presentazione della garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103 del D.lgs 50/2016, pari al **10 per cento** dell'importo contrattuale. In caso di ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 c. 7 del codice, per la garanzia provvisoria.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 9 Fatturazione e termini di pagamento. Imposta di bollo.

9.1 L'Aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica intestata all'Università degli Studi di Firenze.

9.2 La fattura, soggetta al regime dello split payment, ai sensi della legge 190/2014 art.1 co.629 lett.b), dovrà riportare obbligatoriamente il codice IPA della struttura ed il Codice identificativo di Gara (**CIG**) e **CUP**, pena la mancata accettazione della fattura stessa.

9.3 Il pagamento sarà eseguito, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

Art. 10 Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari



10.1 L'operatore economico Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

10.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n.137.

Art. 11 Estensione del codice di comportamento dei dipendenti e del codice etico dell'Università degli studi di Firenze

L'aggiudicatario, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'aggiudicatario, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 12 Responsabilità

L'Aggiudicatario è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone ed a cose che il medesimo personale dovesse arrecare all'Università degli Studi di Firenze, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

L'Università degli Studi di Firenze e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura. L'Aggiudicatario si impegna a sollevare l'Università degli Studi di Firenze ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare all'Università degli Studi di Firenze stessa ed al suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto della fornitura. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa da primaria Compagnia, valida per l'intera durata contrattuale.



Art.13 Clausola risolutiva espressa

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del contratto;
- stato di inosservanza del concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Legge speciali e generali;
- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- cessazione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario.
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- Manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2020 n. 136;
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere.



Art. 14 Cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata. Alla luce delle specifiche caratteristiche della fornitura in oggetto e della sua destinazione nell'ambito del Progetto di ricerca di cui in epigrafe, non è ammesso il subappalto, ai sensi del co. 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 16 Norme di rinvio, Controversie e Foro

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Per qualsiasi controversia, le Parti dichiarano competente il Foro di Firenze.

Art. 17 Patto di integrità

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto del Patto di integrità, sottoscritto per presa visione ed accettazione in sede di remissione di offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Art. 18 Informativa trattamento dati personali

L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

**FIRMA DELL'OPERATORE ECONOMICO PER ACCETTAZIONE INTEGRALE
DEL PRESENTE CAPITOLATO**